



Verona, 27/06/2023

Approfondimento - Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi

Il criterio per qualificare, ai fini Iva, un'operazione come *cessione di beni con posa in opera* piuttosto che come *prestazione di servizi* risiede nella **prevalenza dell'obbligazione di "dare" rispetto al "fare"**. Sono stati forniti alcuni criteri interpretativi che possono essere di ausilio per la corretta qualificazione dell'operazione.

Per il Fisco "si ha **appalto quando** la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera e **il lavoro è lo scopo essenziale del negozio**, in modo che le modifiche da apportare al bene sono tali da dar luogo a un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte". È quindi necessario verificare se i servizi resi dal fornitore si limitino alla semplice posa in opera del bene, senza che lo stesso subisca alcuna alterazione, ovvero se siano diretti a modificare la natura del bene e/o ad adattarlo alle esigenze specifiche del cliente.

I criteri distintivi sono i seguenti:

- **Cessione con posa in opera:** l'esecuzione dell'opera è esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura
- **Prestazione di servizi:** la volontà contrattuale delle parti è quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera; in tal caso, la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.

Vi invitiamo a rivolgerVi allo Studio per casi particolari.